

**6.0.7**

ORDINANZA

MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DEI PORTI COMUNALI

IL MUNICIPIO DI ASCONA

Art. 1

L'accesso ed il posteggio delle imbarcazioni nei porti comunali è subordinato al rilascio di una concessione da parte del Municipio, previa richiesta scritta.

§ 1. E' data la priorità ai richiedenti aventi domicilio effettivo nel Comune.

Art. 2

Le concessioni d'attracco sono rilasciate nei limiti della disponibilità dei porti, per le imbarcazioni che navigano regolarmente e sono immatricolate a nome del concessionario.

Art. 3

La concessione è annuale e rinnovabile, secondo quanto previsto agli art. 1. e 2.

La relativa tassa deve essere pagata anticipatamente in una sola rata entro fine gennaio.

Le tasse di concessione sono fissate dall'art. 89 del Regolamento comunale.

La tassa non sarà restituita per nessun motivo.

La concessione di un posteggio nei porti comunali è revocata all'utente che sia in arretrato di oltre un mese nel pagamento della tassa.

Art. 4

Le imbarcazioni devono approdare ed ormeggiare al posto loro assegnato.

Il Municipio si riserva il diritto di cambiare in ogni momento il posto di ormeggio, dandone comunicazione al possessore.

Per la sostituzione di un natante con un altro di altra natura o di maggior dimensione, la tassa verrà adeguata pro rata.

Ogni sostituzione deve essere comunicata al Municipio entro 15 giorni.



Art. 5

La concessione vale esclusivamente per il natante descritto nella richiesta.
Il concessionario non può, pena la revoca immediata della concessione, affittare o comunque cedere, anche solo per tempo limitato, il posto riservatogli.

Art. 6

In caso di trapasso di proprietà di una imbarcazione e rinuncia della relativa concessione, è facoltà esclusiva del Municipio di concedere il subingresso nella concessione, previa richiesta scritta del nuovo proprietario.

Art. 7

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni arrecati all'interno dei porti, sia ai manufatti, sia agli altri natanti.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni alle imbarcazioni

Art. 8

E' vietata ogni manomissione o spostamento dei pali.

Art. 9

E' rigorosamente vietato gettare in acqua rifiuti di qualsiasi natura ed in particolare materie oleose. Sono qui richiamati gli art. 56, 58§7 e 76 del Regolamento cantonale del suolo e dell'abitato del 14.10.1958.
Ai trasgressori sarà comminata la multa prevista dal citato regolamento.

Art. 10

Una copia della presente ordinanza sarà consegnata ad ogni utente al momento del rilascio della concessione.

Art. 11

La presente Ordinanza entra in vigore il 29 maggio 2007.

Adottata con risoluzione municipale no. 639 del 17 aprile 2007



La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale giusta all'art. 192 LOC durante il periodo dal 14.05.07 al 28.05.07 compresi. Nel termine di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona.

Il Municipio

